

**DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI – MODIFICA,**  
**approvata con delibera n. 15 della Giunta Comunale del 24 gennaio 2017**

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI

I N D I C E

- ART. 1 CONTENUTO E PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA'.
- ART. 2 INCARICHI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE
- ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 5 ESCLUSIONE DEL RICORSO ALLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 4
- Art. 5 bis - DURATA DEGLI INCARICHI
- Art. 6 CONTROLLO E PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI
- ART. 7 ESTENSIONE DEI PRINCIPI
- ART. 8 SANZIONI.

**Articolo 1 – Contenuto e presupposti di legittimità**

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi della L. 244/2007 artt. 3 commi 54, 55, 56, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le linee guida dettate nella delibera n. 105 del 18 dicembre 2008 e in base a quanto disposto dalla deliberazione n. 474 del 28 Novembre 2012 dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, studio e ricerca

2. Ai fini della disciplina del presente Regolamento vengono definiti incarichi esterni:

- gli incarichi di studio aventi ad oggetto studi il cui requisito essenziale è la consegna al committente da parte dell'incaricato di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca, assimilabili agli incarichi di studio con la sola differenza che il presupposto della ricerca è la preventiva definizione di un programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
- gli incarichi di consulenza finalizzati alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi da parte di esperti in materie specifiche;
- gli incarichi di collaborazione autonoma costituiti da contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA che hanno contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza;

3. Gli incarichi previsti dal presente regolamento possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e, in particolare, ad obiettivi e progetti specifici e determinati in qualche modo riferibili alle attività istituzionali previste dalla legge o ad altre attività previste in un atto di natura programmatica approvato dal Consiglio;
- occorre preliminarmente accertare in concreto all'interno dell'Ente l'inesistenza della figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, oppure pur esistendo tale figura accertare l'impossibilità della stessa a garantire le prestazioni nei tempi richiesti.
- la prestazione deve essere temporanea e di elevata professionalità per lo svolgimento delle quali è necessaria una particolare e comprovata specializzazione anche

universitaria, intendendosi come tale quella conseguita con un diploma di laurea in base all'ordinamento previgente al DM 509/1999 oppure laurea specialistica o magistrale;

- la prestazione deve essere temporanea ed altamente qualificata
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde comunque dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Il Dirigente competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente con le seguenti modalità: invio agli altri dirigenti di settore una richiesta via e-mail affinché dagli stessi venga verificato nel termine di 5 giorni se tra i dipendenti assegnati esiste la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve essere fatta per iscritto e riportata nella determina di incarico.

## **Art. 2 Incarichi esclusi dall'applicazione del presente regolamento**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) Le prestazioni di servizi conferiti ai sensi del D.lgs n. 50/2016 (codice contratti pubblici);
- b) Gli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del D.lgs n. 50/2016 che saranno affidati in base ad apposito disciplinare adottato dall'Ente in applicazione dei principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto;
- c) i servizi conferiti ai sensi dell'art. 31, comma 8 del precitato D.lgs. n. 50/2016 che comunque devono essere trasmessi alla Corte dei conti nel caso in cui superino il compenso di € 5.000,00;
- d) l'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 30, comma 4, del Dlgs 267/2000 (*convenzioni tra enti locali per l'esercizio di funzioni e servizi*), dell'art. 15 della legge 241/1990 (*accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*) ovvero dell'art. 43, comma 3, della legge 449/1997 (*convenzioni con soggetti pubblici*).
- e) Gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione (per il quale si fa riferimento al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi), delle Commissioni di gara o concorso;
- f) Le prestazioni rese nell'ambito della Legge n. 266 del 11.08.1991 ("Legge quadro sul volontariato");
- g) ogni altra prestazione esclusa dalla Legge.

## **Art. 3 Programmazione annuale**

1. L'affidamento da parte dell'Ente di incarichi di cui all'art. 1, può avvenire solo con riferimento alle finalità istituzionali previste dalla legge o dal Programma approvato dal Consiglio (art. 3 comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss. Mod.).

2. In sede di approvazione del bilancio preventivo viene stabilita la somma massima annuale sostenibile per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

3. Per le collaborazioni coordinate e continuative occorre verificare, con l'ausilio del Servizio Risorse Umane, la compatibilità del conferimento con le riduzioni ed i limiti di spesa di personale previste per legge.

#### **Art. 4 Procedura di affidamento**

1. Espletate le verifiche di cui agli articoli precedenti, il Dirigente interessato, attiva le procedure di comparazione per l'affidamento dell'incarico al fine di individuare il soggetto più idoneo, secondo quanto specificato ai seguenti punti a), b), c), d):

a) il Dirigente competente, dandone ampia pubblicità, provvede a pubblicare un avviso di selezione che dovrà contenere:

I. l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della prestazione professionale da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;

II. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;

III. i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;

IV. i titoli e i relativi criteri di valutazione e i punteggi attribuibili ai fini della formazione dell'elenco;

V. le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);

VI. l'indicazione degli argomenti o delle modalità e del punteggio massimo attribuibile dell'eventuale colloquio;

VII. l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web del Comune;

VIII. il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il lavoratore autonomo occasionale o professionale: il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del lavoratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, ai tariffari professionali o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

IX. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

b) L'avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico, sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito Web del Comune di Cervia per un periodo di tempo non inferiore a **15** giorni. In relazione alla particolare natura e rilevanza della professionalità richiesta, sarà cura del Dirigente utilizzare anche altri canali di comunicazione.

c) acquisite le domande, il Dirigente di riferimento provvede a convocare i candidati per l'eventuale colloquio attitudinale, se previsto ai fini della selezione, in cui si valuterà la professionalità del soggetto in relazione al curriculum presentato ed all'incarico da svolgere; in questo caso il dirigente che effettua la selezione avrà a disposizione il punteggio massimo stabilito nell'avviso;

d) al termine delle operazioni di selezione il Dirigente provvederà a stilare un apposito elenco, valido per non oltre tre anni (da specificare nell'avviso di selezione), nel quale sono inseriti gli idonei all'incarico in base alle risultanze dei titoli, dei colloqui e alle attitudini all'incarico.

e) Il Dirigente si riserva la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la procedura di selezione o di non procedere all'affidamento dell'incarico.

2. L'incarico verrà attribuito al primo classificato; nel caso in cui il primo classificato

rinunci all'incarico, lo stesso potrà attribuito al secondo nominativo posto nell'elenco, scorrendo l'elenco in caso di più rinunce

3. L'incarico deve essere formalizzato mediante stipula di un disciplinare, inteso come atto contrattuale in cui siano specificati gli obblighi per il soggetto incaricato ed in particolare (la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione, la durata, le modalità di determinazione del corrispettivo, le modalità di pagamento, la previsione delle ipotesi di recesso e/o di risoluzione, le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione).

#### **Art. 5 Esclusione del ricorso alle procedure di cui all'art. 4**

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi che devono essere giustificati nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia potuto aver luogo, mantenendo inalterate le condizioni di selezione dell'iniziale proposta di incarico;
- b. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che tale eventualità sia prevista nell'avviso di selezione di cui all'art. 4, lett. a), pubblicato per l'incarico principale e che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
- c. quando, in casi di particolare urgenza, determinata da cause non imputabili all'ente, le condizioni e i tempi per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative. La determinazione di affidamento deve esplicitare i motivi posti a fondamento della "particolare urgenza", che non devono essere imputabili all'Ente;
- d. per prestazioni d'opera dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente della durata di una singola giornata, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 583 della legge 269/2006 ovvero degli Amministratori locali come individuati dall'art. 77 comma 2 periodo II del D.lgs. 267/2000;
- e. Qualsiasi tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione e non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.
- f. le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 (che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese: collaborazioni a giornali, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni).

#### **Art. 5 bis - Durata degli incarichi**

1. L'incarico deve essere conferito per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione del progetto oggetto dell'incarico.

2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico originario; l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

## **Art. 6 Controllo e pubblicità degli incarichi**

1. Per gli incarichi di consulenza, studio, ricerca e di collaborazione autonoma la proposta di incarico, con allegata la bozza di disciplinare, dovrà essere trasmesso dal Dirigente competente al Servizio Controllo di gestione che provvede ad inviarlo al Collegio dei revisori dei conti che esprimerà il proprio parere entro il termine di 10 giorni, salvo casi di comprovata urgenza rappresentata e documentata dal dirigente competente.

Gli incarichi di cui al precedente art. 1 devono essere pubblicati e sul sito web del Comune con le modalità previste dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, indicando il soggetto a cui è stato conferito l'incarico, la ragione dell'incarico, il compenso pattuito, il curriculum vitae.

2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi superiori a € 5.000,00 sono trasmessi trimestralmente, a cura del servizio controllo di gestione, entro il mese successivo alla conclusione del trimestre, alla Corte dei conti – sezione regionale di controllo, in applicazione dell'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005;

3. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonché di collaborazione, devono essere comunicati entro il 30 giugno di ciascun anno (relativamente al semestre luglio-dicembre), con l'indicazione delle ragioni dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, all'Anagrafe delle prestazioni presso il Dipartimento della funzione pubblica ed entro il 31 dicembre con riferimento agli incarichi del semestre gennaio-giugno dell'anno in corso.

## **Art. 7 Estensione dei principi**

I principi contenuti nel presente regolamento costituiscono linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi da parte di società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e/o da parte di società a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 6 agosto 2008.

## **Art. 8 Sanzioni**

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione del presente Regolamento costituisce per il Dirigente interessato illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.